



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Al Direttore
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Piazza della Maddalena, n.53
00186 **ROMA**

Oggetto: D.D.G. 23 dicembre 2013, n.3065: approvazione Regolamento didattico.

Si trasmette copia conforme del decreto direttoriale 23 dicembre 2013, n.3065, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, il Regolamento didattico generale di codesta Istituzione.

Il DIRETTORE GENERALE
- Giorgio Bruno Civello -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggianti;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.508 ed in particolare l'art.10, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'art.10 del citato D.P.R. n.212/2005, il quale prevede che i predetti Regolamenti Didattici concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio adottati dalle Istituzioni sono approvati dal Ministero;

VISTO il D.M 30 settembre 2009, n.127, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;

VISTO il D.M 3 febbraio 2010, n 17, con il quale, in applicazione dell'art.3 quinquies del D.L. 10.11.2008, n.180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n.1, sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;

VISTO il D.M. 18.4.2011, n.48, relativo alla trasformazione dei corsi attivati di primo livello, anche in via sperimentale, dall' I'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.P.R. 212/2005 sopra citato;

VISTA la richiesta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Design Industriale" nella sede decentrata di Pescara, presentata dalla stessa Istituzione"

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica nella seduta del 12 settembre 2012 in ordine all'attivazione del predetto nuovo corso accademico di primo livello decentrato a Pescara;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. 2052/D17 del 26 luglio 2011, con la quale l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma, ha trasmesso, per la successiva approvazione ministeriale, ai sensi dell'art.10 del sopraindicato D.P.R. n. 212/2005, il Regolamento didattico generale dell'Istituto;

VISTA la nota prot. 4211 del 6 maggio 2013 con la quale questa Direzione Generale ha formulato rilievi ed osservazioni sul regolamento didattico presentato;

VISTA la nota del 1° luglio 2013 con la quale l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma, ha ritrasmesso il regolamento didattico modificato sulla base delle predette osservazioni;

CONSIDERATO che il predetto nuovo corso triennale in "Design Industriale" decentrato nella sedi di Pescara è allegato al Regolamento didattico generale e costituisce parte integrante del Regolamento stesso;

VERIFICATA la conformità del Regolamento didattico presentato dall'Istituzione ai requisiti indicati con D.P.R. n.212/2005;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del Regolamento didattico generale proposto dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma.

DECRETA

Art.1 – E' approvato il Regolamento Didattico dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Roma.

Art. 2 – Il predetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, sarà reso pubblico anche per via telematica.

Roma, li 23 DIC. 2013

IL DIRETTORE GENERALE
- Giorgio Bruno Civello -

PER COPIA
IL FUNZIONARIO
ANALIZZARE





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA (Industrial Design)

Regolamento Didattico Generale

INDICE

<i>TITOLO I - Normative di riferimento.....</i>	<i>4</i>
Art. 1 - Norme e definizioni	4
<i>TITOLO II - Struttura formativa dell'Istituzione</i>	<i>5</i>
Art. 2 - Strutture didattiche	5
Art. 3 - Titoli rilasciati dall'Istituzione	6
Art. 4 - Titoli per l'ammissione ai Corsi di studio	6
Art. 5 - Modalità di ammissione ai Corsi di studio	7
Art. 6 - Ammissione a Corsi singoli	7
Art. 7 - Corsi di Diploma Accademico di primo livello	7
Art. 8 - Corsi di Diploma Accademico di secondo livello	8
Art. 9 - Corsi di specializzazione	8
Art. 10 - Corsi di Formazione alla Ricerca	9
Art. 11 - Corsi di perfezionamento o Master	10
Art. 12 - Corsi integrati con altre Istituzioni	10
Art. 13 - Attività didattiche speciali e integrative	10
Art. 14 - Insegnamenti	11
Art. 15 - Regolamenti dei Corsi di studio	12
<i>TITOLO III - Attività didattica.....</i>	<i>13</i>
Art. 16 - Piano di studi	13
Art. 17 - Calendario didattico	13
Art. 18 - Manifesto degli studi	14
Art. 19 - Iscrizione ai Corsi	14
Art. 20 - Crediti formativi	15
Art. 21 - Frequenza ai Corsi	16
Art. 22 - Esami e verifiche	17
Art. 23 - Periodi di studio all'estero	18
Art. 24 - Prove finali	19
<i>TITOLO IV - Disposizioni per gli studenti</i>	<i>20</i>
Art. 25 - Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di primo livello	20
Art. 26 - Immatricolazione e prima iscrizione ai corsi accademici di secondo livello	20
Art. 27 - Iscrizione agli anni successivi al primo	21
Art. 28 - Iscrizione fuori corso	22
Art. 29 - Documenti di riconoscimento e credenziali	22
Art. 30 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità	22
Art. 31 - Frequenza delle lezioni	23
Art. 32 - Ammissioni agli esami	23
Art. 33 - Discussione della tesi di Diploma	24
Art. 34 - Certificazione compimento studi	25

<i>TITOLO V - Status dello studente</i>	<i>25</i>
Art. 35 - Acquisizione dello Status di studente	25
Art. 36 - Sospensione degli studi	25
Art. 37 - Interruzione degli studi	26
Art. 38 - Decadenza	26
Art. 39 - Rinuncia	26
Art. 40 - Trasferimenti da altri istituti	26
Art. 41 - Trasferimenti ad altri istituti	27
 <i>TITOLO VI - Iniziative a favore degli studenti.....</i>	 <i>27</i>
Art. 42 - Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti	27
Art. 43 - Attività extra-curricolari	28
Art. 44 - Attività di tirocinio	29
Art. 45 - Altre attività	29

TITOLO I Normative di riferimento

Art. 1 *Norme e definizioni*

- 1.1. Il presente Regolamento Didattico Generale è redatto ai sensi delle seguenti normative:
- Legge n.508, del 21 dicembre 1999, di riforma delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e degli ISIA, e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto-Legge n.212 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n.268, del 22 Novembre 2002;
 - D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003, concernente il regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle predette Istituzioni;
 - D.P.R. n.212, del 8 luglio 2005, recante la disciplina per la designazione degli Ordinamenti Didattici delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica;
 - D.M. n.127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
 - D.M. n.17, del 3 febbraio 2010, n.17 concernente gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
- 1.2. Le definizioni usate nel presente regolamento sono da intendersi come segue:
- a. per Regolamento generale sull'autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Istituzioni di cui al Legge n.508, del 21 dicembre 1999 e di cui al D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003;
 - b. per Corsi di studio, i Corsi di Diploma Accademico di primo livello, di secondo livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca e di Master.
 - c. per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole: le scuole di specializzazione; le strutture didattiche speciali;
 - d. per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca nel campo del design ed il diploma di perfezionamento o Master;.
 - e. per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui alla Legge 508/99, DPR 132/2003, DM 147/2006, DPR 212/2005, DM 127/2009, DM 17/2010 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
 - f. per Regolamenti dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano la loro composizione e funzionamento, nonché la loro articolazione didattica sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art.11 del presente regolamento
 - g. per settori artistico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n.127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
 - h. per area disciplinare, un insieme di settori artistico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

- i. per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio.
- j. per debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali richiesti dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
- k. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai decreti ministeriali;
- l. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'ISIA di Roma al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti (come: Corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento, ecc.);
- m. per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche specificate nel Regolamento del Corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo.

TITOLO II

Struttura formativa dell'Istituzione

Art.2

Strutture didattiche

- 2.1. Sono strutture didattiche dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche -ISIA- di Roma:
 - a.i Dipartimenti;
 - b.le Scuole, con le loro articolazioni in:
 - Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello;
 - Corsi di Diploma Accademico di Secondo livello;
 - Corsi di Diploma Accademico di Perfezionamento o Master;
 - Corsi di Diploma Accademico di Specializzazione;
 - Corsi di Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca.
- 2.2. Sono istituiti presso l'ISIA di Roma all'interno del dipartimento di Disegno industriale -Scuola di Design- i seguenti Corsi:
 - Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Design, indirizzo Disegno Industriale;
 - Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Design, indirizzo Disegno Industriale (decentrato a Pescara);
 - Corso di Diploma Accademico di 1° Livello in Design, indirizzo Disegno Industriale (decentrato a Pordenone);
 - Corso di Diploma Accademico di 2° Livello in Design, indirizzo Design Sistemi;
 - Corso di Diploma Accademico di 2° Livello in Design, indirizzo Multimedia Design (decentrato a Pescara);
 - Corso di Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca, indirizzo Interaction Design;

- 2.3. Il funzionamento di ciascuno dei corsi è disciplinato da ordinamenti e regolamenti specifici allegati al presente Regolamento Generale di cui costituiscono parte integrante.
- 2.4. Le modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti delle strutture e dei corsi didattici sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti.

Art. 3

Titoli rilasciati dall'Istituzione

- 3.1. L'ISIA di Roma rilascia, alla fine dei rispettivi Corsi di studi, titoli di primo livello o di Diploma Accademico di Primo Livello, titoli di secondo livello o di Diploma Accademico di Secondo Livello, Diplomi di specializzazione, Diplomi di Formazione alla Ricerca, Diplomi di perfezionamento e Master.
- 3.2. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità disciplinate dall'art.24 del presente Regolamento.
- 3.3. Sulla base di apposite convenzioni, l'ISIA di Roma può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.

Art. 4

Titoli per l'ammissione ai Corsi di studi

- 4.1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.
- 4.2. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello, di Master di Primo e Secondo Livello, di Specializzazione e Perfezionamento, di Formazione e Ricerca è consentita, previa apposita prova d'esame, ad un numero programmato di studenti deliberato dal Consiglio Accademico.
- 4.3. Possono partecipare all'esame di ammissione:
- a. per il Corso Accademico di Primo Livello cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria quinquennale e cittadini stranieri forniti di titolo equipollente;
 - b. per il Corso Accademico di Secondo Livello cittadini italiani forniti di un diploma accademico di primo livello, e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti.
 - c. per i corsi di Master di Primo Livello cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di Primo Livello; per i corsi di Master di Secondo Livello Diploma Accademico di Secondo Livello.
 - d. per i Corsi di Specializzazione e Perfezionamento cittadini italiani e stranieri in possesso di titoli di studio coerenti con i vari indirizzi specialistici e indicati dai regolamenti specifici.
 - e. per il Corso di Formazione alla Ricerca cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di Secondo Livello e cittadini stranieri forniti di diploma equipollente.

- 4.4. I cittadini stranieri extracomunitari possono partecipare alle prove di ammissione nel rispetto delle relative leggi vigenti, secondo le modalità previste per l'iscrizione presso le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, e nel numero massimo stabilito dal Consiglio Accademico.

Art. 5

Modalità di ammissione ai Corsi di studio

- 5.1. Le prove dell'esame di ammissione accertano il possesso di conoscenze e competenze specificatamente indicate nei regolamenti dei singoli corsi.
- 5.2. Le modalità e le date di svolgimento dell'esame di ammissione sono deliberate dal Consiglio Accademico all'atto della programmazione annuale del calendario didattico.
- 5.3. I candidati sostengono l'esame di ammissione in presenza di un'apposita Commissione, nominata dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. La commissione è assistita dal personale amministrativo.
- 5.4. La domanda di partecipazione all'esame di ammissione, prodotta su apposito modulo scaricabile dal sito web dell'istituto va presentata alla segreteria didattica, personalmente o a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro la data indicata dal calendario accademico. Non sono accettate domande di partecipazione all'esame di ammissione pervenute oltre la suddetta data.
- 5.5. La domanda deve essere corredata dalle copie del versamento della tassa d'esame e del contributo per lo svolgimento della prova.
- 5.6. La segreteria didattica verifica che le domande siano correttamente presentate nei modi e tempi prescritti, nonché complete nella documentazione richiesta; in caso contrario, si avrà l'esclusione dall'esame di ammissione.
- 5.7. Al termine dell'esame di ammissione la Commissione preposta stila la graduatoria dei partecipanti alla selezione e fornisce l'elenco degli ammessi all'iscrizione ai corsi e la lista di riserva. In caso di rinuncia da parte di un candidato ammesso si procederà a chiamare il primo della lista di riserva e così di seguito.

Art. 6

Ammissione a Corsi singoli

- 6.1. Su delibera del Consiglio Accademico gli studenti iscritti presso altre Istituzioni italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo annualmente indicato dal C.D.A.
- 6.2. Nel caso di richiesta di ammissione di studenti iscritti presso altri ISIA o Istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità, la deliberazione del Consiglio Accademico non è necessaria.
- 6.3. Su delibera del Consiglio Accademico i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo sulla base di quanto stabilito dall'organo di gestione.

Art. 7

Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello

- 7.1. Il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
- 7.2. Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti.
- 7.3. La durata normale del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello è di tre anni.
- 7.4. Ai fini dell'accesso al Corso Accademico di Primo livello, ove siano richiesti ulteriori requisiti formativi e culturali, di cui all'articolo 4, rispetto a quelli forniti dal possesso del titolo di scuola media superiore, il regolamento del Corso di studio può prevedere, rispettando comunque le normative generali vigenti, specifiche modalità di recupero del debito formativo.
- 7.5. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo sono regolati dall'apposito regolamento del Corso di studio.

Art. 8

Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello

- 8.1 Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione specialistica negli ambiti del design.
- 8.2. Per conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Diploma Accademico di Primo Livello o di Laurea.
- 8.3. La durata normale del Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è di due anni dopo il Diploma Accademico di Primo Livello.
- 8.4. Ai fini dell'ammissione, ove siano fissati requisiti di accesso ulteriori rispetto al possesso del Diploma Accademico di Primo Livello, della Laurea o altro titolo idoneo, il regolamento del Corso di studio indica i crediti necessari per colmare il debito formativo e le modalità di acquisizione.
- 8.5. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello, possono essere riconosciuti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Corso di studio, eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello o della Laurea.
- 8.6. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello, il regolamento del Corso di studio può prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
- 8.7. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito regolamento del Corso di studio.
- 8.8. I Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello sono istituiti all'interno della stessa Scuola dei Corsi di Diploma Triennale attivati. I nuovi Corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel Regolamento.

Art. 9

Corsi di specializzazione

- 9.1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

- 9.2. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
- 9.3. La durata normale dei Corsi di specializzazione è compresa fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.
- 9.4. Specifici requisiti di ammissione ed eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari all'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.

Art. 10

Corsi di Formazione alla Ricerca

- 10.1. I Corsi di Formazione alla Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l'ISIA di Roma, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
- 10.2. L'istituzione da parte dell'ISIA di Roma dei Corsi di Formazione alla Ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da un apposito regolamento di Istituzione, redatto in conformità alla normativa vigente.
- 10.3. I Corsi di Formazione alla Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal regolamento di Istituzione, anche in consorzio con altri ISIA, Accademie, Università o Istituzioni di pari livello italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati dall'apposito regolamento di Corso di studio.
- 10.4. L'ISIA di Roma può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di Formazione alla Ricerca congiunti o Corsi di Formazione alla Ricerca internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo possono essere definite dai relativi regolamenti in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
- 10.5. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Formazione alla Ricerca, gli eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare sono determinati annualmente, in base alle normative generali vigenti, con decreto del Direttore, acquisito il parere degli Organi preposti.
- 10.6. La denominazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi 'curricula', sono disciplinate dal loro Regolamento. La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
- 10.7. Ai sensi del successivo articolo 23, parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Formazione alla Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Istituti equiparati o Università, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.
- 10.8. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

10.9. I corsi di Formazione alla Ricerca sono attivati, in via sperimentale, su proposta dell'Istituzione, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 212/2005.

Art. 11

Corsi di perfezionamento scientifico. Master

- 11.1. L'ISIA di Roma può attivare Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello o del Diploma Accademico di Secondo Livello, a conclusione dei quali sono rilasciati i Master. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera del Consiglio Accademico. La proposta formativa concernente i Master sarà trasmessa al Ministero che ne verificherà la congruità con le linee guida predisposte dal CNAM.
- 11.2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza ai Corsi di Master, i relativi regolamenti di Corso di Studio possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
- 11.3. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti/anno oltre a quelli acquisiti per conseguire Diploma Accademico di Primo Livello o il Diploma Accademico di Secondo Livello.
- 11.4. La durata minima dei Corsi di Master è di un anno.
- 11.5. L'offerta didattica dei Corsi di Master deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare, in base a una adeguata rilevazione attivata dall'Istituzione, la reale consistenza e congruità. A tale scopo gli Ordinamenti didattici relativi si ispirano a criteri di flessibilità decisionale.
- 11.6. L'Istituzione può istituire, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, Corsi di Master interaccademici o interuniversitari di Primo e di Secondo livello.
- 11.7. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
- 11.8. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 12

Corsi integrati con altre Istituzioni

- 12.1 L'ISIA di Roma, a seguito della stipula di apposite convenzioni, può procedere all'istituzione di corsi da tenersi in modo integrato con altre Istituzioni pubbliche e private in vario modo collegate al territorio quali, ad esempio, Politecnici delle Arti, Consorzi.
- 12.2. Il Consiglio Accademico, valutati i criteri di stipula delle convenzioni, delibera l'istituzione di corsi integrati regolandone il funzionamento tramite specifici regolamenti ai sensi delle normative vigenti.

Art. 13

Attività didattiche speciali e integrative

- 13.1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione dei Corsi intensivi in conformità al D.Lgv. n° 68 del 29 marzo 2012.
- 13.2. L'Istituzione, in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, curerà di assicurare i seguenti servizi didattici integrativi:
- a. Corsi di orientamento alla scelta del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - b. Corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
- 13.3. L'Istituzione può attivare:
- a. Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. Corsi di formazione professionale per diplomati e laureati;
 - d. Corsi di formazione permanente;
 - e. Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
- 13.4. L'Istituzione può istituire, in conformità con le relative normative vigenti, Corsi di Istruzione Tecnica Superiore da disciplinare tramite apposito regolamento.
- 13.5. La partecipazione alle attività dei Corsi di cui ai precedenti commi deve essere certificata.
- 13.6. L'Istituzione organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni ad esso. Per queste attività l'Istituzione può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario relativo a tali attività è deliberato dagli organi di gestione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.
- 13.7. Le attività didattiche previste dal presente articolo non rientrano tra i compiti didattici dei docenti così come definiti dal C.C.N.L – Comparto AFAM.

Art. 14

Insegnamenti

- 14.1. Limitatamente agli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico di Primo livello e di Diploma Accademico di Secondo Livello, qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del Corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti.
- 14.2. Oltre ai Corsi di insegnamenti, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere l'attivazione di: Corsi liberi, Corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dei vari Corsi di studi.

Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti dei Corsi:

- a. l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare;
- b. l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi accademici;
- c. il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

14.3. Ogni Corso di insegnamento può essere articolato in più moduli affidati ad un solo o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. E' possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

14.4. I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti dei Corsi di studi. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.

14.5. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 15

Regolamenti dei Corsi di studio

15.1. I Regolamenti della Scuola determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti sia dei loro Corsi di studio sia dei Corsi interscuole eventualmente istituiti sulla base di apposite convenzioni tra le Scuole interessate, anche di diverse Istituzioni.

15.2. Tali Regolamenti sono deliberati dal Consiglio Accademico.

15.3. Il Regolamento definisce, in conformità alle disposizioni dello Statuto, composizione e funzionamento di ciascun Corso di studi afferente la Scuola e disciplina l'articolazione didattica del medesimo.

15.4. Il Regolamento del Corso di studi definisce in particolare:

- a. la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, indicandone anche i tempi e i modi di verifica del conseguimento e la Scuola di afferenza;
- b. la durata del Corso;
- c. l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i 'curricula' previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione degli ambiti e dei settori artistico-scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione dei loro contenuti, delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle finalizzate alla acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con previsione delle specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
- d. le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai 'curricula';

- e. l'assegnazione dei crediti formativi alle diverse attività formative – nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 482 del 2008 e successive modificazioni, nonché del successivo art.12.5 del presente Regolamento – suddivise per ciclo didattico;
 - f. l'articolazione curriculare perseguibile nell'ambito del Corso;
 - g. il calendario delle attività didattiche e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli coordinati di attività formative e di esami;
 - h. gli obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti, disabili o comunque esonerati da essa, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi e a distanza.
 - i. la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni italiane e straniere di pari livello;
 - j. i requisiti di ammissione al Corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - k. i crediti eventuali che, anche sulla base di appositi accordi, saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di studi attivati presso l'Istituzione;
 - l. il limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti, per ciascuna tipologia di attività formativa, predisponendo adeguate forme di verifica periodica;
 - m. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 15.5. L'Istituzione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dagli artt.6 e 7 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'ammissione ai Corsi di studi o al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studi.
- 15.6. Il Consiglio Accademico può modificare il Regolamento del Corso e la programmazione didattica nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO III Attività didattica

Art. 16 *Piano degli studi*

- 16.1. Il piano degli studi dell'ISIA di Roma è proposto dal Consiglio Accademico nel rispetto dei principi individuati nel DPR n. 212 del 2005.
- 16.2. Il piano degli studi è approvato, con proprio decreto, dal Ministero competente.
- 16.3. Il Consiglio Accademico potrà proporre delle modifiche al suddetto piano degli studi che dovranno essere presentate al Ministero per l'approvazione.
- 16.4. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 17 *Calendario didattico*

17.1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a. le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di laurea, dopo il 30 ottobre dell'anno solare successivo;
- b. l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
- c. ce sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
- d. deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici;
- e. possono essere previsti appelli straordinari per studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso;
- f. deve essere assicurata adeguata comunicazione preventiva delle attività didattiche e delle date degli appelli di esame. Loro eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, con tempestivo anticipo, almeno cinque giorni, salvo casi straordinari di necessità, che verranno esaminati dal Direttore;
- g. l'Istituzione cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari delle revisioni da parte dei docenti.

17.2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore.

17.3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede l'attestazione di frequenza o la corrispondente autorizzazione.

17.4. La durata dell'anno accademico è fissata, di norma, dal 1° Novembre al 31 Ottobre.

Art. 18

Manifesto degli studi

18.1. Il Consiglio Accademico approva annualmente, di norma entro il 30 giugno, il Manifesto degli studi, comprensivo del Regolamento dell'articolazione didattica dei Corsi di studi interni e dei Corsi di studi attivati in collaborazione con altre istituzioni.

Art. 19

Iscrizione ai Corsi

19.1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studi è indicata nel manifesto degli studi, pubblicato di norma entro il 10 maggio.

19.2. L'immatricolazione a tutti i Corsi di studio è limitata ad un numero prefissato di studenti, pertanto la selezione degli aspiranti in possesso dei requisiti utili avviene secondo prove di selezione regolate dai regolamenti dei Corsi di studio.

19.3. Il manifesto degli studi, tenuto conto degli ordinamenti e dei regolamenti dei Corsi di studi, fissa le norme per coloro i quali, già forniti Diploma Accademico, di laurea o diploma universitario, chiedano l'iscrizione per il conseguimento di altro Diploma Accademico.

- 19.4. Il Consiglio Accademico delibera, sull'accettazione delle domande di trasferimento da altra Istituzione, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e le frequenze, gli esami convalidati e i crediti riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera presso l'ISIA di Roma, in base alla verifica della coerenza del percorso formativo svolto rispetto al Corso di studi e del numero di posti disponibili per ciascun anno di corso.
- 19.5. La segreteria rilascia le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti.
- 19.6. La segreteria rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
- 19.7. La segreteria rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in Corso di studi, secondo le medesime modalità indicate nel comma precedente, previo riconoscimento degli esami e delle verifiche fino allora sostenuti e dei crediti ad essi corrispondenti.
- 19.8. Sulle istanze concernenti la carriera accademica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti Direttoriali sono definitivi.

Art. 20

Crediti formativi

- 20.1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studi per conseguire un titolo di studio accademico è il credito formativo.
- 20.2. Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è di 25, ed è fissato dalla normativa in vigore. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta delle Scuole, su parere del Consiglio Accademico, esclusivamente attraverso decreto direttoriale, in conformità alla normativa vigente.
- 20.3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata nel numero di crediti stabiliti dalle norme vigenti. I regolamenti dei Corsi di studi stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Scuola corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, stabiliti dalle norme vigenti.
- 20.4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel regolamento del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
- 20.5. Il Consiglio Accademico, attribuisce i crediti discrezionali alle aree, ai settori artistico-scientifico-disciplinari e alle altre attività formative previste dalle Scuole, motivando sulla base del diverso grado di rilevanza e di funzionalità degli stessi in relazione agli obiettivi specifici del Corso.
- 20.6. L'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e ai moduli previsti dal Regolamento del Corso di studi avviene in relazione al criterio funzionale e sulla base della definizione preliminare degli obiettivi e dei contenuti dell'offerta formativa relativa alle figure professionali che si intende formare.

- 20.7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
- 20.8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti secondo criteri predeterminati dal Regolamento di Scuola, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'ISIA di Roma abbia concorso.
- I regolamenti dei Corsi di studi afferenti alle Scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti dispensati dalla frequenza delle attività didattiche; possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'ISIA di Roma.
- 20.9. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'ISIA di Roma, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Istituzione, anche estera, compete al Consiglio Accademico, che valuta, in mancanza di specifiche convenzioni, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole.
- 20.10. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo di Diploma Accademico di Primo e di Secondo Livello, di Laurea o Laurea Magistrale, il Consiglio Accademico valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.
- 20.11. In caso di revisione dei 'curricula' o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 21

Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive di essa

- 21.1. La frequenza è obbligatoria nella misura minima dell'80% ed è esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi che devono prevederne modalità di rilevazione. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Corso di Formazione alla Ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per studenti dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
- 21.2. La possibilità di riconoscere allo studente lo stato di non frequentante è subordinata alla attuazione di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
- 21.3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
- 21.4. Lo studente si considera Fuori Corso qualora non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito, entro la

durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

- 21.5. Lo studente Fuori Corso, che non ne abbia già ottenuto l'attestazione, ha obblighi di frequenza, e deve superare le prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo di un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso stesso, considerando in tale computo anche gli anni frequentati da ripetente. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri rigorosamente definiti nei Regolamenti, considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.
- 21.6. L'istituzione può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.
- 21.7. Si considera ripetente lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze necessarie entro l'anno di corso, non abbia ottenuto tutti i crediti previsti per il regolare passaggio da un anno di corso all'altro;
- 21.8. Lo studente ripetente che abbia acquisito le frequenze necessarie non è tenuto a rifrequentare le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo curriculum formativo. Lo studente ripetente è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi di iscrizione.
- 21.9. Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di tre volte. Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma seguente per lo studente che interrompe gli studi.
- 21.10. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
- 21.11. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente.

Art. 22

Esami e verifiche

- 22.1. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studi stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

- 22.2. Il voto si esprime in trentesimi; la valutazione minima per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
- 22.3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
- 22.4. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore, che ne è anche il Presidente, tra i docenti incaricati presso l'Istituto e sono composte di norma da tre membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento; gli altri sono preferibilmente del medesimo o affine ambito disciplinare.
- Nel caso di Corsi integrati fra più moduli disciplinari, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.
- 22.5. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e dai membri della Commissione. Il docente titolare del Corso di insegnamento ha l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla Segreteria. Il voto di esame sarà riportato sul verbale e sul libretto dello studente.
- 22.6. Lo studente che non raggiunge il minimo del profitto richiesto non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.

Art. 23

Periodi di studio all'estero

- 23.1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
- 23.2. L'ISIA di Roma favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
- 23.3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio Accademico, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
- Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.
- Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Istituzione partner.
- 23.4. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

- 23.5. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
- 23.6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
- 23.7. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 24

Prove finali

- 24.1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale consistente nella presentazione in un elaborato progettuale che sintetizza ed espone, attraverso scritti e immagini, una esperienza di progettazione nell'ambito del design.
- 24.2. Appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati con Decreto del Direttore disciplinano:
- a. le modalità specifiche della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
 - b. le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
- 24.3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere conseguito il numero di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.
- 24.4. Lo svolgimento della prova finale è sempre pubblico.
- 24.5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono composte da docenti dell'Istituto; vengono nominate dal Direttore, sentito il parere del Consiglio Accademico, in un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, con l'eccezione rappresentata dalla presenza di un correlatore anche esterno, non avente diritto al voto in sede di valutazione. Sono membri di diritto della Commissione i docenti relatori.
- 24.6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Corsi di Diploma di indirizzi diversi rispetto a quelli cui sono iscritti i candidati.
- 24.7. La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in centodecimi. Detto punteggio non potrà essere inferiore a 66/110. Nell'assegnare il punteggio la Commissione deve tener conto del curriculum del candidato e può assegnare non più di 8 punti per il I livello e non più di 12 punti per il II livello. Qualora la somma tra il punteggio assegnato e la media aritmetica degli esami di profitto raggiunga un punteggio non inferiore a 110/110, la Commissione può deliberare, a maggioranza qualificata (80%), l'attribuzione della "lode".
- 24.8. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.
- 24.9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti con altre Istituzioni di cui all'art.3, comma 3, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

24.10. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito regolamento del Corso di studio.

TITOLO IV

Disposizioni per gli studenti

Art. 25

Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di Primo Livello

- 25.1. Gli studenti ammessi regolarizzano l'iscrizione al 1° anno di corso producendo, entro i termini previsti dal relativo bando di immatricolazione e prima iscrizione, apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:
- a. copie di versamento delle tasse governative di immatricolazione e frequenza, i cui importi sono determinati annualmente dalla vigente normativa;
 - b. attestazione di versamento della 1° rata del contributo di funzionamento il cui importo è annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. dichiarazione ISEE per la determinazione della fascia contributiva per la seconda rata personalizzata;
 - d. eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative per merito, motivi economici o altro;
 - e. diploma di maturità in originale o certificato sostitutivo;
 - f. copia del documento d'identità;
 - g. copia del codice fiscale;
 - h. 4 foto formato tessera di cui una autenticata.
- 25.2. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'immatricolazione e l'iscrizione al 1° anno di corso determina la decadenza del diritto all'iscrizione e l'automatica esclusione dal corso.
- 25.3. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

Art. 26

Immatricolazione e prima iscrizione ai corsi accademici di Secondo Livello

- 26.1. L'iscrizione al 1° anno dei corsi accademici di secondo livello è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:
- Diplomati:
- a. possesso del diploma del corso accademico di primo livello;
- Diplomandi:
- a. aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi del corso accademico di primo livello entro la sessione autunnale;
 - b. presentazione della copia della domanda di tesi che attesti l'iscrizione alla sessione di tesi del corso accademico di primo livello entro l'ultima sessione (invernale) utile del precedente anno accademico.
- La mancata discussione della tesi entro i termini indicati comporta l'automatica esclusione dal corso senza rimborso dei contributi versati al momento dell'iscrizione.
- 26.2. Gli studenti dovranno produrre apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- a. copie di versamento delle tasse governative di immatricolazione e frequenza, i cui importi sono determinati annualmente dalla normativa vigente;

- b. attestazione di versamento della 1° rata del contributo di funzionamento, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. dichiarazione ISEE per la determinazione della fascia della seconda rata personalizzata;
 - d. eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative per merito, motivi economici o altro;
 - e. diploma accademico di primo livello (da acquisire se diplomandi) o titoli superiori;
 - f. copia documento d'identità;
 - g. copia del codice fiscale;
 - h. 4 foto formato tessera di cui una autenticata.
- 26.3. Il mancato rispetto delle scadenze previste per l'immatricolazione e l'iscrizione al 1° anno di corso determina la decadenza dal diritto all'iscrizione e l'automatica esclusione dal corso.
- 26.4. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

Art. 27

Iscrizione agli anni successivi al primo

- 27.1. Gli studenti già immatricolati o iscritti al precedente anno accademico possono presentare domanda di iscrizione all'anno accademico successivo, entro i termini previsti dal relativo bando di iscrizione.
- 27.2. Gli studenti che non abbiano acquisito almeno 54 (cinquantaquattro) crediti formativi accademici (CFA) sui 60 relativi all'anno accademico appena frequentato non rispettano le condizioni previste per il passaggio da un anno di corso all'altro. Gli eventuali debiti formativi debbono comunque essere azzerati nel corso della prima sessione invernale d'esami, pena l'iscrizione come ripetenti all'ultimo anno di corso già frequentato.
- 27.3. Ai fini dell'iscrizione al successivo anno accademico gli studenti presentano apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- a. copia di versamento della tassa governativa di frequenza, i cui importi sono determinati annualmente secondo le normative vigenti;
 - b. attestazione di versamento della 1° rata di del contributo di funzionamento, il cui importo è annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. dichiarazione ISEE per la determinazione della fascia di contribuzione della seconda rata personalizzata;
 - d. eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative, per merito, motivi economici, altro.
- 27.4. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'iscrizione comporterà l'applicazione di una indennità di mora annualmente stabilita. Nel caso di reiterata inadempienza si avrà la sospensione per un anno accademico, senza rimborso dei contributi versati al momento dell'iscrizione, al termine del quale lo studente potrà nuovamente iscriversi all'anno di corso in difetto.
- 27.5. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Regolamento del Corso di Studio e Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.

Art. 28

Iscrizione fuori corso

- 28.1. Gli studenti già iscritti al terzo anno del diploma accademico di primo livello o al secondo anno del diploma accademico di secondo livello possono presentare domanda di iscrizione all'anno accademico successivo come fuori corso, entro i termini previsti dal relativo bando di iscrizione per i fuori corso. Qualora avessero già presentato domanda di tesi valida per l'anno accademico in corso, il termine è fissato alla data di scadenza del pagamento della seconda rata del contributo di funzionamento.
- 28.2. Accedono all'iscrizione fuori corso gli studenti che non siano ripetenti o che siano comunque in possesso dei requisiti tipici previsti per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
- 28.3. Gli studenti che intendono iscriversi al fuori corso devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- a. copia di versamento della tassa governativa di frequenza, il cui importo è determinato annualmente secondo la normativa vigente;
 - b. attestazione di versamento della rata unica del contributo di funzionamento, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. eventuale domanda di esonero dal pagamento delle tasse governative, per merito, motivi economici o altro;
- 28.4. Il mancato rispetto per la scadenza prevista per l'iscrizione, senza che si sia presentata domanda di tesi, comporterà l'applicazione di una indennità di mora annualmente determinata. La reiterata inadempienza comporterà la sospensione per un anno accademico, senza rimborso dei contributi versati all'atto dell'iscrizione, al termine del quale lo studente potrà nuovamente iscriversi all'anno di corso in difetto.

Art. 29

Documenti di riconoscimento e credenziali

- 29.1. Allo studente ammesso a un corso di studio, l'ISIA di Roma rilascia un libretto e un tesserino, nonché le credenziali istituzionali.
- 29.2. Il libretto costituisce documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto.
- 29.3. Il tesserino e le credenziali istituzionali consentono l'autenticazione per l'accesso ai servizi on line dell'Istituto e l'utilizzo di una casella di posta elettronica, che costituisce il canale privilegiato per la comunicazione personale con l'Istituto.
- 29.4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto e del tesserino.
- 29.5. Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.
- 29.6. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.

Art. 30

Quota annuale di contribuzione e altre indennità

- 30.1. La tassa di iscrizione e il contributo di funzionamento costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello studente. tale quota può essere ripartita in rate secondo importi e scadenze fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- 30.2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di particolare rilievo, previa presentazione alla Direzione Amministrativa di un'apposita domanda, debitamente

motivata. La decisione viene presa dal Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione.

- 30.3. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora il cui importo è annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 30.4. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi.
- 30.5. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, anche solo con le singole rate, non può compiere nessun atto di carriera, non può sostenere le prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di atti che certifichino la sua condizione, i crediti acquisiti, il titolo di studio conseguito, il *Diploma Supplement*, quale certificato sostitutivo del titolo di studio.
- 30.6. Lo studente non è ammesso alla prova finale qualora non sia in regola con i versamenti dovuti all'Istituto o all'Ente Regionale per il Diritto allo Studio.
- 30.7. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento di Funzionamento dell'Istituto.

Art. 31

Frequenza delle lezioni

- 31.1. L'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di lezione effettivamente svolte per ogni corso dell'anno al quale sono iscritti. Il Direttore può, con propria delibera, ammettere agli esami anche quegli studenti che pur non raggiungendo il quorum della frequenza fissato siano ritenuti idonei all'ammissione agli esami dal Collegio dei Docenti.
- 31.2. Nel caso in cui gli studenti non abbiano rispettato il limite minimo dell'80% di frequenza obbligatoria relativamente a una o a più discipline e non siano stati ammessi ai relativi esami, possono essere iscritti come ripetenti al precedente Anno Accademico e dovranno rifrequentare tutti gli insegnamenti per i quali non abbiano sostenuto positivamente l'esame finale.
- 31.3. Sono eccezionalmente previsti esoneri parziali o totali dalla frequenza di uno o più corsi su richiesta dello studente e valutati di volta in volta dal Consiglio Accademico.
- 31.4. Sono previste assenze giustificate nei seguenti casi:
 - a. partecipazione in qualità di membro a Organi o Commissioni, autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;
 - b. partecipazione a trasferte nell'ambito di progetti o iniziative dell'Istituto, su autorizzazione scritta del Direttore sentito il parere del docente della lezione oggetto dell'assenza.

Art. 32

Ammissioni agli esami

- 32.1. I docenti, controllate le assenze effettuate dagli studenti al termine dell'ultima lezione del corso, attesteranno l'ammissione degli studenti stessi all'esame della materia di cui sono titolari.
- 32.2. La Segreteria Didattica, certificata l'ammissione agli esami rilascerà agli studenti lo statone d'esame con l'indicazione di tutti gli esami che essi possono sostenere, sulla

base della frequenza alle lezioni e alla propedeuticità. Tale statone avrà validità per tutto l'Anno Accademico in corso.

- 32.3. Per ciascun esame gli studenti si iscriveranno in apposite liste di prenotazione, che saranno depositate presso la Segreteria Didattica, di norma, 7 giorni prima di ciascuna sessione.
- 32.4. In casi eccezionali da motivare e giustificare in cui lo studente non provveda ad iscriversi all'esame, potrà presentarsi il giorno dell'appello e registrarsi, con il consenso del docente, in coda alla lista.
- 32.5. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dal regolamento di funzionamento dell'Istituto.

Art. 33

Discussione della prova finale e tesi di diploma

- 33.1. Le sessioni di discussione delle prove finali di diploma di I livello e delle tesi di diploma di II livello sono fissate annualmente dal Direttore, al termine delle sessioni degli esami di profitto, di norma nei mesi di febbraio, giugno, settembre.
- 33.2. Per sostenere la discussione dei suddetti esami nelle sessioni dell'Anno Accademico in corso, gli studenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- a. aver superato tutti gli esami di profitto;
 - b. aver conseguito tutti i crediti formativi accademici (eccetto quelli previsti per la tesi);
 - c. essere in regola con il pagamento delle tasse;
 - d. essere in regola con il prestito della biblioteca;
 - e. aver consegnato in segreteria il proprio libretto personale.
- 33.3. Lo studente che intende discutere la prova finale di diploma di I livello o la tesi di diploma di II livello dovrà presentare domanda 60 giorni prima della data prevista, utilizzando l'apposito modulo.
- 33.4. Nella domanda vanno indicati con chiarezza il titolo della prova finale o di tesi, la sessione a cui si intende partecipare, gli obiettivi e i contenuti, un sommario, l'indicazione del relatore interno.
- 33.5. Qualora la domanda venga accettata, i materiali di stesura di prova finale o di tesi, che devono essere originali, inediti e finalizzati alla discussione, saranno consegnati in triplice copia presso la Segreteria almeno 10 giorni prima della data fissata per la discussione. Tra il materiale consegnato e il materiale discusso in sede d'esame deve esserci precisa rispondenza.
- 33.6. Al termine dell'esame una copia del materiale di prova finale o di tesi potrà essere restituita allo studente.
- 33.7. I materiali originali (compresi gli allegati annessi) sono acquisiti agli atti d'ufficio, diventano proprietà inalienabile dell'Istituzione e sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.
- 33.8. Eventuali pubblicazioni o altro utilizzo dei materiali medesimi potranno avvenire previa autorizzazione dell'Istituto, e purché riportino sempre nominativo dello studente, anno di discussione della prova finale o della tesi, nominativi del relatore ed eventuali correlatori.
- 33.9. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito regolamento di Prova Finale e Tesi.

Art. 34

Certificazione compimento studi

- 34.1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, ovvero con le singole rate, ha diritto di ottenere la certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del *Diploma Supplement*, quale certificato integrativo del titolo di studio.
- 34.2. L'Istituto provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
- 34.3. In seguito al superamento della prova finale, prevista per i Corsi di studio, L'Istituto rilascia un diploma sottoscritto dal Direttore e dal Direttore Amministrativo, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

TITOLO V

Status dello studente

Art. 35

Acquisizione dello Status di studente

- 35.1. Sono da considerarsi studenti dell'Istituto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di studio.

Art. 36

Sospensione degli studi

- 36.1. Lo studente può avvalersi, nel corso dei suoi studi, della sospensione degli stessi.
- 36.2. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:
- a. iscrizione a istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
 - b. servizio civile per l'anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
 - c. nascita di prole per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
 - d. grave infermità, di durata non inferiore a sei mesi per l'anno accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, attestata da certificazione medica per l'intera durata dell'infermità;
 - e. gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti al vaglio discrezionale del Direttore.
- 36.3. Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di 1° e 2° livello, fino al conseguimento dei relativi titoli.
- 36.4. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata alla Segreteria Didattica.
- 36.5. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi non è tenuto a versare la tassa di ricognizione.
- 36.6. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.

Art. 37

Interruzione degli studi

- 37.1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente art. 36, interrompe gli studi.
- 37.2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 37.3. Il pagamento della tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell'intera quota annuale di contribuzione è dovuto per le domande prodotte a decorrere dal 1° novembre dell'anno accademico successivo.
- 37.4. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

Art. 38

Decadenza

- 38.1. Lo studente decade qualora non sostenga esami di profitto per otto anni consecutivi.
- 38.2. La decadenza non riguarda coloro i quali abbiano completato il proprio piano degli studi e siano in debito solo della tesi di diploma.
- 38.3. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall'articolo 36.
- 38.4. Ai fini della decadenza il computo degli anni complessivi di iscrizione decorrono dall'anno accademico di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 38.5. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza la necessità di preventiva contestazione agli interessati.
- 38.6. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera, è obbligato a iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale.

Art. 39

Rinuncia

- 39.1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
- 39.2. La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta e con allegato il libretto, produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione alla segreteria didattica, salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme dovute.

Art. 40

Trasferimenti da altri istituti

- 40.1. E' possibile accedere ai corsi dell'Istituto anche da parte di studenti di altri Istituti secondo le modalità definite dal presente Regolamento.
- 40.2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altri Istituti universitari affini deve pervenire entro la data annualmente fissata dal Consiglio Accademico.

- 40.3. Il Consiglio Accademico si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico, dandone comunicazione in formato elettronico o cartaceo all'interessato.
- 40.4. Essendo programmato il numero di studenti di ogni anno di corso, e in considerazione delle norme vigenti per l'ammissione degli studenti stranieri extracomunitari, sono da ritenersi utili, ai fini del trasferimento, solo i posti che si dovessero liberare in conseguenza di ritiri, rinunce, sospensioni, trasferimenti, interruzioni. Sono inoltre accessibili posti liberatisi in conseguenza della ripetizione dell'anno da parte di studenti non in regola con le frequenze o con gli esami di profitto.

Art. 41

Trasferimenti ad altri istituti

- 41.1. Lo studente può trasferirsi ad altro Istituto presentando domanda al Direttore, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico.
- 41.2. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo, se prevista, fissata dal Consiglio di Amministrazione, e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
- 41.3. Il Direttore può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.
- 41.4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'Istituto presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

TITOLO VI

Iniziative a favore degli studenti

Art. 42

Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti

- 42.1. L'ISIA di Roma può promuovere al proprio interno iniziative rivolte agli studenti quali:
- a. collaborazioni a tempo parziale;
 - b. collaborazioni di tutorato;
 - c. partecipazione a esperienze di mobilità internazionale (Erasmus);
 - d. Premi e Borse di studio interne e da altri enti.
- 42.2. Nell'ambito dell'anno accademico l'Istituto potrà attivare collaborazioni a tempo parziale con gli studenti per lo svolgimento di mansioni utili allo sviluppo e al funzionamento didattico dell'Istituto. In tal caso verranno pubblicati i relativi bandi di concorso con indicazione delle modalità e dei requisiti necessari, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tali collaborazioni saranno effettuate secondo tempistiche compatibili con l'attività didattica dell'Istituto.
- 42.3. Al fine di fornire informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicurare la dovuta assistenza agli studenti, il Consiglio Accademico, coadiuvato dal parere del Collegio dei Docenti, può deliberare la creazione di figure di tutorato da affidare, secondo le normative vigenti, a studenti che abbiano acquisito il Diploma Accademico di Primo Livello.
- Il Tutor finalizza la propria attività a:

- a. orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
 - b. migliorare per lo studente l'incidenza formativa dell'esperienza accademica;
 - c. assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.
- 42.4. L'Istituto potrà aderire al programma di mobilità internazionale LLP-Erasmus; gli studenti interessati potranno frequentare corsi di studio presso istituti stranieri, o stage formativi presso aziende o studi stranieri, per una parte o per l'intero anno accademico. I requisiti e le modalità di partecipazione sono determinate dalla normativa nazionale di riferimento e dal regolamento Erasmus dell'Istituto.
- 42.5. L'Istituto potrà prevedere, previa approvazione degli Organi competenti, la costituzione di Borse di studio e Premi nell'ambito di specifiche attività da svolgersi per conto o in collaborazione con l'Istituto stesso. Inoltre saranno promosse tutte le iniziative volte all'acquisizione di borse di studio elargite da Enti o privati da assegnare agli studenti più meritevoli, o che svolgano, nell'ambito del proprio programma di studi, ricerche o tesi particolarmente interessanti. In tali casi il regolamento per l'assegnazione di dette borse di studio sarà concordato con l'Ente o privato elargitore.

Art. 43

Attività extra-curricolari

- 43.1. Congiuntamente all'attività curriculare prevista dal piano degli studi, l'offerta formativa potrà essere arricchita attraverso varie tipologie di attività didattiche integrative volte all'approfondimento del programma di ciascun corso quali:
- a. Incontro:
intervento, nell'ambito di una disciplina specifica e all'interno delle ore curricolari della stessa, di un docente esterno;
 - b. Seminario:
evento che coinvolge una o più discipline curricolari, con la presenza di uno o più docenti esterni, per una durata di uno o più giorni;
 - c. Workshop:
evento di uno o più giorni che si avvale di docenti interni ed esterni nonché esperti, per esperienze progettuali a tema;
 - d. Conferenza:
interventi di personalità autorevoli e di rilevante profilo culturale, nell'ambito di specifici settori di interesse che coinvolgano l'intera componente studentesca dell'Istituto;
 - e. Progetti/Mostre:
attività articolate che possono essere svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati;
 - f. Viaggi di istruzione:
visite organizzate presso luoghi di interesse didattici e culturale, anche finalizzato alla realizzazione di progetti.
- 43.2. Oltre alle attività già indicate, l'Istituto può pianificare eventuali partecipazioni a concorsi, con materiali elaborati dagli studenti e presentati a nome dell'Istituto. Nel caso in questione il docente proponente sottopone in forma scritta la richiesta di partecipazione al Direttore, il cui parere è vincolante.

- 43.3. Le attività extracurricolari sono pianificate all'interno della programmazione didattica e sono svolte compatibilmente con il regolare e ordinario andamento didattico dei corsi dell'Istituto.
- 43.4. Le attività extracurricolari sono rivolte a tutti gli studenti del corso relativo ad una o più discipline proponenti con la possibilità di estenderne la partecipazione ad altri studenti interessati, previo parere del docente proponente, e se liberi da lezioni. Alcuni eventi potranno essere accessibili, in base alle decisioni degli Organi competenti, anche a utenti esterni all'Istituto in forma gratuita, o a pagamento previo parere del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di eventi particolari quali progetti e/o mostre, questi potranno essere svolti da gruppi di studenti afferenti a più corsi; le modalità e i criteri vengono considerate in base alle caratteristiche particolari dell'evento stesso.
- 43.5. Ciascun evento potrà determinare l'attribuzione di crediti formativi accademici, spendibili nell'ambito del piano di studi di ciascun partecipante, anche esterno, secondo parametri decisi dal Consiglio Accademico.

Art. 44

Attività di tirocinio

- 44.1. Durante il percorso formativo di I e di II livello lo studente ha la possibilità di partecipare a tirocini o stage formativi presso Enti pubblici e privati allo scopo di completare e approfondire l'attività didattica orientandola verso esperienze professionalizzanti. Tali esperienze, limitatamente agli studenti in corso e frequentanti, sono svolte di norma nell'ultimo semestre dell'attività didattica.
- 44.2. Ai fini della partecipazione, lo studente interessato dovrà presentare domanda al Direttore dell'Istituto. Il Direttore valuterà ciascuna richiesta sulla base delle caratteristiche dell'Ente e delle attività che lo studente andrà a svolgere. A seguito delle richieste approvate, la Direzione Amministrativa predisporrà lo schema di convenzione tra i due Enti, nel rispetto delle direttive previste dall'art.4, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 142, del 25 marzo 1998.
- 44.3. Al termine del periodo di tirocinio o stage, l'Ente ospitante dovrà inviare alla Direzione Didattica una relazione sullo svolgimento dell'attività dello studente; se valutata positivamente e attinente alle specifiche originarie, il Direttore comunicherà alla Segreteria Didattica l'attribuzione dei relativi crediti formativi accademici, che in ogni caso saranno conseguiti nell'ambito dei rispettivi ultimi anni di corso di I e II livello.
- 44.4. Tirocini o stage formativi che dovessero essere attivati senza preventiva autorizzazione, non saranno riconosciuti dall'Istituto e non godranno di alcuna copertura assicurativa.

Art. 45

Altre attività

- 45.1. L'Istituto potrà istituire collaborazioni con altri Enti al fine di perseguire finalità didattiche comuni, e organizzare corsi di specializzazione e approfondimento. Tali attività potranno essere rivolte a tutti gli studenti interessati e a soggetti esterni e saranno disciplinate da apposita convenzione.
- 45.2. L'ISIA di Roma potrà attivare forme di interscambio di studenti, anche a livello internazionale, al di fuori dell'ordinaria mobilità prevista dal programma Erasmus, con altri Istituti affini nell'ambito di attività comuni opportunamente concordate.

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.